



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - [Oggetto del Regolamento](#)

Articolo 2 - [Applicazione delle disposizioni generali](#)

TITOLO II - PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Capo I - Procedimento di accertamento

Articolo 3 - [Determinazione delle sanzioni pecuniarie](#)

Articolo 4 - [Soggetti accertatori](#)

Articolo 5 - [Verbale di Contestazione](#)

Articolo 6 - [Contestazione della violazione](#)

Articolo 7 - [Notificazione del verbale di contestazione](#)

Articolo 8 - [Non punibilità ed esclusione della responsabilità](#)

Articolo 9 - [Concorso e solidarietà](#)

Articolo 10 - [Non trasmissibilità dell'obbligazione](#)

Articolo 11 - [Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa e pecuniaria](#)

Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento

Articolo 12 - [Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta](#)

Articolo 13 - [Scritti difensivi ai verbali di contestazione](#)

Articolo 14 - [Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento](#)

Articolo 15 - [Ordinanza-ingiunzione](#)

Articolo 16 - [Entità della sanzione](#)

Articolo 17 - [Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione](#)

Articolo 18 - [Pagamento rateale della sanzione pecuniaria](#)

Articolo 19 - [Esecuzione forzata](#)

Articolo 20 - [Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Richiesta di rimborso.](#)

TITOLO III - SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 21 - [Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie](#)

Articolo 22 - [Verbali di sequestro e confisca](#)

Articolo 23 - [Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate](#)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - [Aggiornamento degli importi delle sanzioni](#)

Articolo 25 - [Disposizioni transitorie e finali](#)

Articolo 26 - [Entrata in vigore](#)

[Allegato A al Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali](#)



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
- 2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, e a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
- 3) Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale, relative alle ordinanze contingibili e urgenti.

Articolo 2

Applicazione delle disposizioni generali

- 1) Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
- 2) Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
- 3) Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente regolamento.
- 4) In caso di contrasto tra disposizioni di legge o di regolamenti attuativi di specifiche norme di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Capo I - Procedimento di accertamento

Articolo 3

Determinazione delle sanzioni pecuniarie

- 1) Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2) La sanzione amministrativa di cui al comma 1, sempre in mancanza di altra normativa vigente in materia, si applica anche in seguito all'accertamento d'inottemperanza alle ordinanze del Sindaco o ai provvedimenti dirigenziali.
- 3) Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni, fermo restando che il limite massimo della sanzione non può superare il decuplo del minimo.
- 4) Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- 5) All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, si deve procedere secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 689/1981.

- 6) Il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento di cui agli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 debbono essere documentati in apposito verbale.

Articolo 4

Soggetti accertatori

- 1) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 2) Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
- 3) Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, e da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
- 4) I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
- 5) Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5

Verbale di Contestazione

- 1) La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
- 2) Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale;
 - b. l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione (in caso di contestazione non immediata);
 - c. le generalità e la qualifica del soggetto verbalizzante;
 - d. le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - e. la descrizione succinta del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - f. l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
 - g. l'opera svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
 - h. l'entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
 - i. le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - j. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - k. la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante e, ove possibile, dei soggetti cui la violazione è stata contestata;
 - l. l'autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.
- 3) L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti a), b), d) e) del comma 1 determina l'archiviazione del verbale.
- 4) In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
- 5) L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nel limite minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale.



- 6) L'omessa indicazione delle ragioni della solidarietà determina l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligato in solido.
- 7) L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.
- 8) Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (art. 5 legge 689/81), per ognuna di esse deve essere redatto un singolo processo verbale.
- 9) Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6

Contestazione della violazione

- 1) La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche fatta al responsabile della violazione e all'obbligato in solido se presente al momento della contestazione.
- 2) Trasgressore è chi pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o ordinanza o chi omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione del rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
- 3) La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.

Articolo 7

Notificazione del verbale di contestazione

- 1) Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero.
- 2) Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge 689/81.
- 3) La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di denaro dovuta a titolo di sanzione.
- 4) La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile, e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

Non punibilità ed esclusione della responsabilità

- 1) Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- 2) Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato d'incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
- 3) Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- 4) Nel verbale di contestazione dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.
- 5) Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.



- 6) Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha impartito l'ordine.

Articolo 9

Concorso e solidarietà

- 1) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento.
- 2) Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito e agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
- 3) Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
- 4) Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
- 5) Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
- 6) Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
- 7) I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.

Articolo 10

Non trasmissibilità dell'obbligazione

- 1) L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
- 2) La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste, e in particolare alle misure ripristinatorie.

Articolo 11

Soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa e pecuniaria

- 1) Nelle materie di competenza del Comune, competente a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria e ad emanare l'ordinanza – ingiunzione è il Dirigente delegato ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
- 2) Di norma l'Organo competente è individuabile nel Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Ercolano, fatta eccezione:
 - a. per la materia urbanistica ed edilizia, in relazione alla quale il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del settore Pianificazione Urbanistica o del Settore Servizi per l'Assetto ed il governo del territorio, in rapporto alla materia di competenza;
 - b. per la materia ecologico - ambientale, in relazione alla quale il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Settore Servizi tecnici;
 - c. per i tributi, in relazione ai quali il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Settore Finanze e Controllo;
 - d. per la materia economico-produttiva in relazione alla quale il soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Settore attività produttive.
- 3) Qualora la sanzione amministrativa sia stata contestata direttamente da uno dei soggetti individuati dal comma che precede o per altri motivi di opportunità, per ragioni inerenti alla posizione di terzietà e



imparzialità dell'autorità amministrativa giudicante, la competenza, a richiesta formale dell'interessato, è attribuita dal Sindaco ad altro Dirigente dell'Ente.

- 4) Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.
- 5) L'Organo di cui al comma 1, riceve altresì il rapporto e gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 689/81.
- 6) Il predetto Organo sente gli interessati che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della Legge 689/81.
- 7) Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi, l'audizione dell'interessato e, nei casi previsti dalle norme dell'ordinamento interno, l'emanazione del provvedimento finale.

Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento

Articolo 12

Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

- 1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
- 2) Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio e, fatte salve diverse previsioni di leggi o di regolamenti, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.
- 3) Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
- 4) Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione sia indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto a integrazione dell'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.
- 5) Qualora il pagamento in misura ridotta sia effettuato, su erronea indicazione dell'organo accertatore, a un ente o Ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.
- 6) Qualora il pagamento sia effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza sarà rimborsata.
- 7) Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
- 8) Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 14.
- 9) Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

Articolo 13

Scritti difensivi ai verbali di contestazione

- 1) Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Sindaco del Comune di Ercolano il quale provvede ad inoltrarli al soggetto competente ad irrogare la sanzione secondo quanto previsto dall'art. 11.
- 2) Con gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.



- 3) Gli scritti difensivi dovranno essere presentati direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ercolano ovvero inviati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e in quest'ultimo caso, gli scritti difensivi s'intendono presentati il giorno di spedizione della lettera raccomandata.
- 4) Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

Articolo 14

Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

- 1) Qualora sia richiesta l'audizione personale, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione, dovrà essere redatto apposito verbale, a cura di un dipendente all'uopo incaricato.
- 2) L'autorità competente può chiedere al verbalizzante contro deduzioni concernenti i fatti accertati e descritti nel verbale di violazione, relativi chiarimenti in fatto e in diritto e chiedere precisazioni tecniche agli uffici competenti della Pubblica Amministrazione.
- 3) Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge la non responsabilità delle persone obbligate o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto; altrimenti dovrà determinarsi con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e notifica, all'autore della violazione e alle persone che vi sono solidalmente obbligate. L'ingiunzione ha carattere di titolo esecutivo.
- 4) Nel caso di presentazione di scritti difensivi ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, ai sensi dell'art.11, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale per il quale non è previsto pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
- 5) Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente a irrogare la sanzione, esaminati gli atti del procedimento, emette, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
- 6) I termini concernenti il procedimento delineato dal presente articolo sono da intendersi non perentori tenuto conto che il termine perentorio per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione è di 5 anni dalla data di contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, termine prescrizione del diritto di riscossione delle sanzioni amministrative.

Articolo 15

Ordinanza - ingiunzione

- 1) L'ordinanza-ingiunzione di cui al 3° comma dell'articolo 15 dovrà contenere le indicazioni riguardanti i seguenti elementi essenziali:
 - a) autorità dalla quale promana;
 - b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
 - c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
 - d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
 - e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
 - f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
 - g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;



- h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.
- 2) Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14 comma 5 della Legge 689/1981.
- 3) Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.
- 4) Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il soggetto competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
- 5) Con l'ordinanza ingiunzione concernente la sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.
- 6) Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza d'ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

Articolo 16

Entità della sanzione

- 1) Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione, non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, riportati al comma 4 dell'articolo che precede, l'entità della sanzione pecuniaria della quale s'ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore alla somma di denaro corrispondente all'ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo e il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.
- 2) Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 Legge 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25%, per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale.
- 3) Quando con una sola azione o omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
- 4) Nell'ipotesi in cui siano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza - ingiunzione, devono essere riportati i criteri dell'articolo di determinazione dell'importo della sanzione.

Articolo 17

Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

- 1) L'Ordinanza Ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace. L'opposizione si deve presentare davanti al Giudice unico del Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente le seguenti materie:
 - a) urbanistica e/o edilizia;
 - b) tributi locali;
 - c) igiene degli alimenti e delle bevande;
 - d) tutela dell'ambiente dall'inquinamento;
 - e) tutela della flora, della fauna e delle aree protette.
- 2) L'opposizione si propone altresì davanti al Giudice Unico del Tribunale:
 - a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493,71;
 - b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a Euro 15.493,71;
 - c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal Regio Decreto 21 dicembre 1933 n.



1736 "Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", dalla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 "Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari" e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

- 3) Il giudizio di opposizione è regolato dalle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4) L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
- 5) Il comune sta in giudizio per mezzo di funzionari delegati dal Sindaco.
- 6) L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
- 7) In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.
- 8) Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza-ingiunzione, il Dirigente inviterà, con provvedimento trasmesso tramite raccomandata, il soccombente al pagamento della sanzione e delle eventuali spese di giudizio nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
- 9) In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 18

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

- 1) Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate, documentabili attraverso autocertificazione, possono richiedere, con formale istanza, riportante anche il piano di rateizzazione, in fase di presentazione di scritti difensivi, il pagamento rateale della sanzione.
- 2) Ai fini del presente articolo si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite a un reddito ISEE uguale o inferiore a € 11.000,00.
- 3) Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi, possono comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, inoltrare al Sindaco istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, unitamente alla dichiarazione I.S.E.E (indicatore situazione economica equivalente) di cui al D. Legislativo 109/98.
- 4) Il soggetto competente a decidere sul ricorso ai sensi dell'art. 11 può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili, da 3 (tre) a 30 (trenta); ciascuna rata non può essere d'importo inferiore a € 15,49 (quindici/49). L'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 1, non potrà superare il 20% dell'ammontare dei redditi complessivi lordi percepiti.
- 5) Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con richiesta inoltrata all'Organo competente ai sensi dell'art. 11, improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza medesima.
- 6) In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
- 7) Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.
- 8) Sono fatte salve le disposizioni di legge specifiche relative alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione alle norme del C.d.S.

Articolo 19

Esecuzione forzata

- 1) Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza - ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 689/1981.



- 2) A seguito dell'adozione delle forme alternative di gestione della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione, ex art. 52 d.lgs. 446/1997 e s.m.i., potrà essere affidata ad uno dei soggetti previsti dal comma 5, lett. b) n. 1 del medesimo articolo, l'attività di gestione e riscossione anche per le entrate extratributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie.
- 3) Le ordinanze-ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, e quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.
- 4) In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.
- 5) Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'articolo 19, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata di pagamento non versata.

Articolo 20

Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento - Richiesta di rimborso.

- 1) Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notificazione. L'obbligato può altresì proporre domanda di riesame all'ufficio competente quando:
 - a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza ingiunzione;
 - b) la notifica della cartella esattoriale è avvenuta dopo il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione;
 - c) l'ordinanza-ingiunzione o la cartella esattoriale sono già state pagate dall'obbligato;
 - d) vi è un'errata indicazione della persona obbligata al pagamento.
- 2) L'ufficio responsabile dell'istruttoria, eseguiti i necessari accertamenti, qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati, dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata.
- 3) Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente versata è rimborsato.

TITOLO III

SANZIONI ACCESSORIE E ATTI RIPRISTINATORI

Articolo 21

Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie

- 1) Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - obbligo di rimozione di opere abusive;
 - obbligo di sospensione di una determinata attività.
- 2) Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che a una sanzione amministrativa pecuniaria segua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
- 3) Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
- 4) Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano la diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.



- 5) Gli atti ripristinatori, degli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate, adottati in applicazione di leggi, sono comminati secondo la procedura prevista dalla Legge 241/1990.
- 6) Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi regolamenti, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
- 7) Sulla base di quanto previsto dalla legge o dai singoli regolamenti comunali in ordine a fattispecie, presupposti e modalità operative, qualora l'oggetto dell'illecito sia cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione oppure sia prodotto dell'illecito stesso, può essere disposta quale sanzione accessoria per i casi previsti dalla legge, la confisca amministrativa, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- 8) Può comunque sempre essere disposta la confisca amministrativa delle cose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscono violazione amministrativa.
- 9) I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- 10) A fronte delle specifiche deduzioni dell'interessato presentate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689 può essere disposto il dissequestro delle cose.

Articolo 22

Verbal di sequestro e confisca

- 1) Avverso i verbali di sequestro è ammesso il ricorso da presentare al dirigente competente per materia, entro 30 giorni, secondo le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 689/1981.
- 2) Se gli scritti difensivi avverso il sequestro sono irrilevanti, è disposto il rigetto dell'opposizione entro 10 giorni dalla data di presentazione.
- 3) Il termine di cui al comma precedente è sospeso, una sola volta, nel caso in cui l'ufficio competente chieda le contro deduzioni agli organi che hanno effettuato il sequestro, o maggiori chiarimenti al ricorrente e ricomincia a decorrere dal giorno in cui pervengono i riscontri richiesti.
- 4) Qualora avverso il sequestro non sia presentata alcuna opposizione, con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è disposta anche la confisca delle cose oggetto del sequestro.

Articolo 23

Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

- 1) Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, quando il provvedimento di confisca diviene definitivo, le cose che ne costituiscono oggetto, se deperibili, saranno consegnate ad associazioni per la tutela degli animali, o a singole persone che provvedono al mantenimento e alla cura degli animali in stato di libertà.
- 2) Le cose in cattivo stato di conservazione, contraffatte, o comunque non più idonee all'uso cui erano destinate, devono essere distrutte. Ogni singola cosa se di valore inferiore a Euro 100 può essere devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità d'assistenza e non di lucro.
- 3) Gli enti e le associazioni interessate devono comunicare al Dirigente del Settore competente per materia la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. L'attribuzione delle cose confiscate di carattere non deperibile, sarà effettuata annualmente, agli Enti e alle Associazioni alla presenza dei loro rappresentanti, a cura del Dirigente competente per materia.
- 4) I criteri dell'attribuzione terranno conto delle specifiche necessità delle associazioni o enti indicate nelle comunicazioni di cui al comma 3.
- 5) Qualora le cose confiscate non siano distrutte o devolute in beneficenza, saranno vendute mediante pubblico incanto.
- 6) Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI



Articolo 24

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

- 1) La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3, comma 1.
- 2) Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni e in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

Articolo 25

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni vigenti di regolamenti comunali, ordinanze sindacali ovvero dei responsabili di settore che prevedono sanzioni amministrative che fanno riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento e dall'"allegato A" dello stesso.
- 2) Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
- 3) I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio informatico, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto.
- 4) Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio informatico per gg. 15, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.
- 5) Il presente regolamento è d'indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.
- 6) Nel quadro normativo delineato i nuovi regolamenti potranno prevedere le singole sanzioni edittali in misura diversa per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità oppure in misura fissa per tutte le violazioni previste, ovvero richiamare semplicemente quanto già stabilito nel regolamento delle sanzioni.
- 7) In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime s'intendono disapplicate.
- 8) Sono salve le sanzioni previste da norme Statali, Regionali e Provinciali.
- 9) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore.

Articolo 26

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



Allegato A al Regolamento comunale
per l'applicazione delle sanzioni amministrative
per violazioni ai regolamenti
e ordinanze comunali

INDICAZIONE DELLA NORMA VIOLATA	Minimo Edittale Euro	Massimo Edittale Euro
Omessa o ritardata comunicazione dei dati o informazioni nonché omessa o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte dei regolamenti o ordinanze comunali	30,00	300,00
Omessa realizzazione di opere o violazione di divieto in ambito ambientale	80,00	500,00
Esercizio di attività in carenza di autorizzazione, in difformità dell'autorizzazione o comunicazione preventiva laddove prevista	80,00	500,00
Violazione di ordinanze disposte dai Dirigenti di settore	50,00	500,00
Violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal sindaco nei casi previsti dalla legge	80,00	500,00
Violazione al regolamento comunale di polizia urbana	30,00	180,00
In tutti gli altri casi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra	25,00	150,00